



COMUNE DI AGLIENTU

Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 75 DEL 30/09/2020

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020/2022

L'anno **2020** addì **30** del mese di **Settembre** dalle ore **12.15** e seguenti, si riunisce la Giunta in videoconferenza .

Sono presenti alla videoconferenza i signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
TIROTTA Antonio	Sindaco	NO
ADDIS Marco	Assessore	SI
DEMURO Marco	Assessore	SI
ADDIS Francesca	Assessore	SI

Totale presenti: **3** Totale assenti: **1**

Presiede la seduta il Vice Sindaco, Sig. DEMURO Marco, il quale riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- a norma dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;
- secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;



- RICHIAMATO** altresì l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;
- VISTO** l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D. Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. [6, comma 6](#), del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;
- CONSIDERATO** che con il Decreto 08/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", attualmente ancora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
- RILEVATO** che la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 701.120,79;
- VISTO** l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo dall'1/1/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;
- PRESO ATTO** che ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni dalla L. n. 114/2014, come modificato, da ultimo, dalla L. n. 26/2019 all'art. 1, comma 10-undecies è consentito il cumulo dal 2014 delle



facoltà assunzionali per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile nei termini e nelle modalità definite dalla Corte dei Conti Sezioni Autonomie con la delibera n. 27/2014);

RICHIAMATO

l'art. 33 del D.L. 34/2019, il quale prevede:

“I comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. “

CONSIDERATO

che con il d.m. 17 marzo 2020, recante «*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*» sono stati individuati i predetti valori soglia di massima spesa del personale, definiti come percentuale, differenziata per fascia demografica, data dal rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, come da disposto dell'art. 33, d.l. 34/2019. Il decreto individua altresì le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia.



RICHIAMATA	la Deliberazione di G.C. n.109 del 16.12.2019 con la quale è stato approvato il Piano del Fabbisogno del personale triennio 2020 – 2022 successivamente aggiornato con deliberazione n. 38 DEL 26/05/2020;
RAVVISATA	la necessità di apportare modifiche al piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2020/2022 e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo sopravvenuto con il D.M. 17 marzo 2020;
DATO ATTO che	<ul style="list-style-type: none">- con Determinazione n. 61 del 18/02/2020 si procedeva all'approvazione della graduatoria del concorso pubblico per n. 1 unità categoria giuridica C, profilo professionale Istruttore Tecnico a tempo parziale 27 ore settimanali;- Il Geom. Fabio Dore, vincitore del concorso di cui sopra, è stato assunto in data 04.03.2020 con contratto part time 27 ore settimanali ed assegnato all'Area Finanziaria – Ufficio Tributi;
RICHIAMATO	<i>l'art. 2, comma 101 della Legge 24 dicembre 2007 stabilisce che "Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta";</i>
RITENUTO	al fine di potenziare l'Area finanziaria, di procedere alla trasformazione del rapporto di lavoro con il Geometra Fabio Dore da part time 27 ore a tempo pieno 36 ore settimanali;
RICHIAMATO	<i>il bando di concorso di cui al precedente punto nella parte in cui all'art. 12 stabiliva che "L'Amministrazione si riserva la facoltà, nel rispetto della normativa vigente in materia di vincoli finanziari e coerentemente con atti di programmazione del fabbisogno di personale, di aumentare l'orario di lavoro del contratto a tempo parziale";</i>
ACQUISITA	la disponibilità del Geometra Fabio Dore;
RITENUTO	<ul style="list-style-type: none">- inoltre di dover procedere all'assunzione già prevista nel piano dei



fabbisogni di personale di un Istruttore Tecnico a tempo pieno e indeterminato da collocare nell'Area Tecnica tramite scorrimento della graduatoria vigente approvata con determinazione n. 61 del 18/02/2020;

- di avvalersi per la suddetta assunzione della facoltà di cui al comma 8, art. 3 della legge 19 giugno 2019, n 56, di effettuare le procedure concorsuali senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego;

CONSIDERATA la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

CONSIDERATI inoltre i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

VERIFICATO inoltre il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

CONSIDERATO altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

DATO ATTO che il numero di dipendenti in servizio presso l'ente attualmente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

RILEVATO che l'eventuale modifica in corso d'anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale, e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;



- RICHIAMATO** il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con propria deliberazione n. 91 del 31/12/2014;
- RICHIAMATO** altresì il C.C.N.L. vigente;
- VISTO** il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Collegio dei Revisori dei conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001;

La Giunta Comunale, con votazione unanime e palese

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia le modifiche al piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2020 – 2022 approvato con deliberazione di G.C. n. 109 dell'16.12.2019 unitamente al piano occupazionale, dando atto che lo stesso è stato redatto conformemente:
 - al d.m. 17 marzo 2020 relativamente alle previsioni assunzionali di personale a tempo indeterminato per il corrente anno;
 - all'art. 1, commi 557 quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'art. 9, comma 28, del d.l. 31 maggio 2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 per le assunzioni in forma flessibile;
2. di confermare, per quanto non modificato con il presente atto, le disposizioni contenute nella deliberazione di G.C. n.109 del 16.12.2019 con la quale è stato approvato il Piano del Fabbisogno del personale triennio 2020 – 2022 successivamente aggiornato con deliberazione n. 38 DEL 26/05/2020;
3. di trasmettere,
 - ai sensi dell'art. 6-ter, c. 5, d.lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022 al dipartimento della funzione pubblica, entro trenta (30) giorni dalla sua adozione, tenendo presente che fino all'avvenuta trasmissione è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni previste dal piano;
 - alle oo.ss. rappresentative e rsu, ai sensi del ccnl del personale comparto funzioni locali;
4. di demandare, per quanto indicato in premessa, al responsabile del servizio personale gli



ulteriori adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento;

5. di dichiarare, con separata votazione e ad unanimità di voti, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 83**

Ufficio Proponente: **Servizio Finanziario e Tributi**

Oggetto: **AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020/2022**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Finanziario e Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 25/09/2020

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Maria Paola Palmas

Parere Contabile

Area Finanziaria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 25/09/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas



Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO
(F.to DEMURO Marco)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000.

Contestualmente alla pubblicazione all'Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in conformità all'art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n.6859.

Aglientu, li 07/10/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/09/2020 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Aglientu, li 30/09/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

Copia conforme all'originale così come in atti.

Aglientu, li 07/10/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Paola Moroni)
